

## CON EMAS 2 VANTAGGI ALLE IMPRESE VERDI

La registrazione europea delle imprese che perseguono un programma di miglioramento ambientale cambia radicalmente. Il 27 aprile, infatti, è entrato in vigore il regolamento 76/2001 (GUCE, L.114 del 24.4.01) che consente a tutte le attività e non solo a quelle industriali di essere presenti nel prestigioso albo europeo della qualità.

Esso traccia la fondamentale riforma del passaggio dal “sito produttivo” all’ “organizzazione”, per cui la registrazione EMAS (Environmental management and audit scheme) non sarà più solo ad appannaggio degli impianti manifatturieri, ma anche di tutte quelle entità che partecipano alla realizzazione del ciclo economico (servizi e turismo).

L’EMAS rappresenta la nuova frontiera della politica ambientale europea che si focalizza sulla capacità delle imprese di sviluppare volontariamente una propria “responsabilità” nei confronti della tutela dell’ambiente. Le principali novità di EMAS 2 sono:

- 1) L’allargamento della registrazione a tutti i settori anche non industriali e in particolare ai servizi;
- 2) La promozione dell’adesione a EMAS delle PMI, elementi cruciali per il successo del sistema. Il nuovo regolamento invita gli Stati membri ad adottare misure di sostegno, incentivi anche economici e semplificazioni a favore di tali imprese;
- 3) L’invito esplicito rivolto agli Stati membri affinché tengano conto della registrazione Emas nell’elaborazione della legislazione ambientale e relativi controlli. Del che è già prova l’articolo 18, legge 93/2001;
- 4) L’incorporazione della procedura Iso 14001 in ordine al sistema di gestione ambientale (Sga). Finalmente i due sistemi coincidono per quanto riguarda la parte a carico delle imprese che si dotano di un programma di miglioramento ambientale e del relativo sistema di gestione interna (procedure, organizzazione, prassi e sistemi di controllo interni);
- 5) La cadenza annuale della verifica della dichiarazione ambientale tale (finora triennale) che diventa così assimilabile a un bilancio economico e a esso si affianca.

Gli Stati membri hanno tempo fino al 27 aprile 2002 per adeguare i propri meccanismi a Emas 2 (in Italia è competente il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, presso il Ministero dell’Ambiente). Dal canto loro le imprese, il cui sito sia già stato registrato, restano nell’albo europeo e la verifica ai nuovi requisiti verrà effettuata in occasione della successiva verifica del sito. I verificatori ambientali accreditati cioè i “garanti” della qualità ambientale della singola organizzazione) possono continuare a svolgere la loro attività purché nel rispetto del nuovo regolamento.